



**Invito a presentare richieste di contributo
per la realizzazione di attività nell'ambito del progetto
“RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO”**

INDICE:

Premessa.....	2
1. Risorse disponibili e limiti di finanziamento per singola iniziativa	2
2. Soggetti attuatori beneficiari del finanziamento (Committenti).....	3
3. Beneficiari finali dell'intervento (Prestatori di lavoro accessorio).....	3
4. Attività finanziabili.....	4
5. Valore complessivo del voucher, coperture e vincoli per il Committente e per il Prestatore.....	5
6. Modalità di presentazione delle proposte	6
7. Modalità di erogazione del contributo.....	8
8. Monitoraggio e controllo.....	8
9. Disposizioni per la gestione delle attività ammesse a contributo e procedura per l'utilizzo dei buoni lavoro (voucher).....	8
10. Informativa	10
11. Pubblicazione dell'invito.....	11
12. Allegati dell'invito.....	11
Nota finale:	11

Premessa

Il perdurare della crisi che sta colpendo con particolare intensità il territorio moncalierese impatta in maniera significativa sulla qualità di vita di un numero crescente di persone.

Il progetto “*Reciproca solidarietà e lavoro accessorio*”, finanziato alla Città di Moncalieri dalla Compagnia di San Paolo, visto il positivo riscontro dei due anni precedenti, continua a sostenere, in un’accezione di welfare di comunità, il reddito di persone in situazioni di disagio economico dipendenti dalla crisi occupazionale attraverso attività retribuite promosse da enti non profit che possono aiutare a mantenere il senso del proprio ruolo attivo all’interno della comunità locale.

Il progetto, attraverso l’utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. 276/2003 e s.m.i., ha quindi una doppia finalità:

- contrastare il deterioramento sociale ed economico di cittadini in situazioni di disagio economico dipendenti dalla crisi occupazionale, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità locale;
- rendere disponibili alla collettività risorse lavoro per offrire ulteriori servizi alla comunità del territorio.

Il presente avviso è rivolto, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. <...> del --/--/ 2012 e nel rispetto dei vincoli statutari di Compagnia di San Paolo, **esclusivamente ad enti non profit**, per la presentazione di proposte di attività che prevedano l’erogazione del voucher per retribuire prestazioni di lavoro accessorio.

Per prestazioni di lavoro di tipo accessorio s’intendono quelle attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, che sono rese nell’ambito delle attività tassativamente indicate dall’art. 70, comma 1, del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. da soggetti che sono in possesso di determinati requisiti soggettivi.

Le attività previste dal presente invito sono quelle rientranti nei punti b) e d) dell’art. 70, comma 1, del D.lgs. 276/2003:

- “*b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il Committente sia un ente locale*”;
- “*d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di Committente pubblico*”.

Ai fini del presente avviso, si tratta di attività che potranno essere svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro, in modo discontinuo e saltuario, da parte di alcune tipologie di soggetti - così come declinati nel paragrafo 3 “*Beneficiari finali dell’intervento (prestatori di lavoro accessorio)*” - in situazione di disagio economico dipendente dalla crisi occupazionale.

1. Risorse disponibili e limiti di finanziamento per singola iniziativa

Le risorse complessivamente disponibili, a valere su questo avviso, per l’erogazione dei contributi ammontano a **107.726,00 Euro**.

Il contributo della Città, attraverso il finanziamento di Compagnia di San Paolo, è **destinato esclusivamente all’acquisto di voucher** per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio.

Non verranno finanziate altre spese sostenute dal beneficiario connesse alla gestione dell’attività.

I soggetti beneficiari potranno accedere al contributo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e secondo l’ordine di presentazione delle domande.

Per ogni singola iniziativa proposta dagli attuatori/committenti, sono stabiliti i limiti di contributo erogabile: minimo € 2.000,00, massimo € 20.000,00, salvo casi particolari che verranno valutati dalla commissione di cui all’articolo 6.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al riparto delle risorse disponibili, procedendo alla proporzionale riduzione del contributo richiesto.

Le spese per l’acquisto di voucher sono finanziate fino al 100% come segue:

- 90% del contributo a validazione del progetto, a titolo di anticipo;
- 10% del contributo, a seguito di rendicontazione finale, con le modalità indicate al successivo punto 7.

La restituzione del contributo sarà richiesta qualora:

- a) l’attività non abbia inizio entro 2 mesi dalla data di erogazione dell’anticipo;

b) il rendiconto non venga presentato entro 40 giorni dal termine dell'attività finanziata.

2. Soggetti attuatori beneficiari del finanziamento (*Committenti*)

La Città di Moncalieri, in accordo con il Regolamento per le Attività Istituzionali della Compagnia di San Paolo e le Linee guida da essa adottate, individua le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi, di seguito denominati **Committenti**, così come segue: fondazioni, associazioni, comitati o enti affini, comunque privi di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali, ivi incluse le cooperative di solidarietà sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, gli enti pubblici, o pubblico-privati, o enti senza fini di lucro da essi partecipati e gli enti religiosi di diversa natura giuridica. Non rientrano tra le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i club, costituiti in forma associativa, di imprenditori e professionisti.

3. Beneficiari finali dell'intervento (*Prestatori di lavoro accessorio*)

Coerentemente con la doppia finalità del progetto ed i vincoli normativi legati alla natura occasionale delle prestazioni di lavoro accessorio, come sopra esplicitati, potranno essere beneficiari finali dell'intervento, di seguito denominati **Prestatori**, i **cittadini maggiorenni** :

- residenti in Moncalieri;
- in possesso del permesso di soggiorno in base alle norme vigenti, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- rientranti in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000,00, verificata attraverso la dichiarazione ISEE in corso di validità.

che appartengano rispettivamente ad una delle seguenti tipologie:

tipologia A)	disoccupati, iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l'Impiego in data non anteriore al 01/09/2008 , che hanno esaurito il diritto a percepire prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (<i>disoccupazione ordinaria, mobilità indennizzata, trattamenti speciali di disoccupazione edile</i>);
	disoccupati, iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l'Impiego in data non anteriore al 01/09/2008 , che non hanno i requisiti (<i>es. co.co.pro.</i>) per l'accesso alla disoccupazione ordinaria;
	giovani, con meno di 29 anni di età, inoccupati alla ricerca della prima occupazione, iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l'Impiego;
tipologia B)	giovani, con meno di 25 anni di età, non occupati, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università degli studi;
	percettori di prestazioni di integrazione salariale;
tipologia C)*	percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (<i>disoccupazione ordinaria, indennità di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edile</i>);
	disoccupati che percepiscono indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
	lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale conseguente a un " <i>contratto di solidarietà</i> ". In caso di lavoratori a tempo parziale conseguente a contratto di solidarietà, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale si svolge il rapporto a tempo parziale.

* N.B.: ai sensi dell'art. 70 commi 1, secondo periodo e 1- bis del D.lgs. 276/2003 e s.m.i., prorogati dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, (*articolo 6, comma 2*) fino al 31/12/2012, e compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, i beneficiari appartenenti alla tipologia C), possono rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare. In questo caso, l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (*L.33/2009*), come puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa.

I Committenti potranno individuare i potenziali Prestatori:

- direttamente, verificando il possesso dei requisiti previsti e allegando la documentazione, di cui al successivo punto 6, alla richiesta di contributo. Nota Bene: i prestatori non potranno essere soci, a qualsiasi titolo, del soggetto Committente. **La scelta dei prestatori, effettuata dai committenti, deve ispirarsi per quanto possibile, a un criterio rotativo, che privilegi nella scelta chi non ha ancora avuto accesso a questa misura di aiuto negli anni precedenti.**
- selezionandoli dopo l'approvazione del contributo, tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare a questo progetto, con le modalità di seguito descritte.

I potenziali Prestatori potranno prendere visione dell'informativa (*Allegato D3_1 informativa prestatore*) e sottoscrivere l'allegata dichiarazione di disponibilità (*Allegato D3_2 disponibilità prestatore*) presso il Committente da cui sono individuati, oppure presso il Servizio per il Lavoro della Città: **Osservatorio per lo Sviluppo Locale:** Via Santa Croce 1/D - Moncalieri - Tel. 011.64.01.474 - 475 - 425 - Fax 011.64.01.428 - e-mail: osl@comune.moncalieri.to.it. Orario di apertura al pubblico: Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 9 - 13.

La sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità non presuppone il diritto ad accedere ad un'attività di lavoro accessorio. La scelta dei prestatori è esclusiva facoltà dei committenti.

4. Attività finanziabili

Nella logica del progetto e tenuto conto dei vincoli normativi, le attività previste sono quelle rientranti nei punti b) e d) dell'art. 70, comma 1, del D.lgs. 276/2003:

- “b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il Committente sia un ente locale”;
- “d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di Committente pubblico”.

Avendo come riferimento la “cura della comunità” in senso lato, nelle due tipologie sopra citate rientrano attività a carattere solidale e di aggregazione sociale, di cura dell'ambiente e dei luoghi del territorio, di educazione civica e culturale.

Gli enti non profit dovranno fare proposte concrete di attività che abbiano come centro il “senso d'appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini”.

Potranno, pertanto, presentare proposte per manifestazioni, eventi, iniziative o “campagne mirate”. La logica delle “campagne mirate”, che per loro natura sono episodiche e temporanee, rientra peraltro pienamente nella ratio e nell'interpretazione amministrativa della norma data dall'INPS.

Esse potranno avere a riferimento:

- a. **la legge 328/2000** (come esplicitamente richiamato dalla Circolare INPS n. 88/2009) che all'articolo 6, comma 3, recita “*Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria*”.
- b. **I regolamenti del Comune di Moncalieri**, che attengono alla promozione e alla cura della comunità civica, quali ad esempio: il regolamento comunale “*per la disciplina e valorizzazione dell'associazionismo nel territorio comunale e criteri per la concessione di contributi sussidi ed ausili*”, per le attività comunque caratterizzate da un rapporto significativo con i fini istituzionali, la storia, le tradizioni, le vocazioni e gli interessi della Città.

Nota Bene:

- La natura di accessoria comporta che le attività disciplinate dall'articolo 70 del citato D.lgs. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro (*voucher*) è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e

utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione. Sono quindi escluse iniziative di possibili committenti che utilizzino il lavoro accessorio per attività che rientrano nelle attività istituzionali svolte per conto ad esempio del Comune, poiché queste soddisferebbero esigenze ordinarie del Committente con un pieno coinvolgimento del prestatore nel ciclo produttivo del datore di lavoro.

- La natura di accessorialità delle attività disciplinate dall'articolo 70 del citato D.lgs. 276/2003, si riferisce ad attività episodiche e temporanee e, pertanto, l'utilizzo del lavoro accessorio non può essere esteso ad attività che rivestano un carattere di continuità, quand'anche queste si caratterizzino come attività di pubblica utilità.
- Per i suddetti vincoli della norma, il carattere di accessorialità delle prestazioni presuppone la condizione che le attività svolte non debbano rientrare nella "mission" aziendale del soggetto Committente, né che possano rivestire carattere continuativo. A tutela del Committente, la Commissione, di cui all'art. 6, valuterà, pertanto, l'ammissibilità delle prestazioni di lavoro accessorio proposte, in relazione alla congruità con la norma.

5. Valore complessivo del voucher, coperture e vincoli per il Committente e per il Prestatore

Ai fini del presente avviso, il limite di importo, per anno solare, è di 3.000,00 Euro netti complessivi per prestatore, corrispondenti per il Committente a 4.000,00 Euro lordi.

Il valore nominale del buono è pari a 10,00 Euro, comprensivo di:

- a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell'INPS pari al 13%;
- b) un'assicurazione INAIL pari al 7%;
- c) un compenso pari al 5% a favore del concessionario (*che è l'INPS*) per la gestione del servizio.

Il valore netto del buono lavoro (*voucher*) di 10,00 Euro è, pertanto, equivalente a 7,50 Euro.

Poiché tale valore, da norma, non è in alcun modo riferibile ad una prestazione oraria, in quanto il compenso deriva esclusivamente dall'accordo raggiunto tra il Committente e il Prestatore, si conviene, stante la finalità del progetto, che il corrispettivo di un'ora di prestazione non sia inferiore ad un voucher del valore nominale di 10,00 Euro e che l'importo massimo di 3.000,00 euro netti complessivi per Prestatore debba corrispondere ad un minimo di 200 e ad un massimo di 400 ore di prestazione effettuata.

Per il Committente:

Il Committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto con il Prestatore.

La qualificazione del rapporto come prestazione occasionale ed accessoria è data dalla comunicazione anticipata al centro di contatto INPS – INAIL (secondo le modalità riportate al successivo art. 9 "Disposizioni per la gestione delle attività ammesse a contributo e procedura per l'utilizzo dei buoni lavoro (voucher)"), in assenza della quale il rapporto si configura come irregolare e passibile quindi di sanzioni.

Il Committente non dovrà effettuare alcuna comunicazione obbligatoria (*instaurazione, proroga o cessazione*) ai Servizi per l'impiego, non avrà la necessità di inserire alcuna registrazione nel Libro Unico del Lavoro, non avrà l'obbligo di elaborare alcun prospetto paga per i compensi corrisposti al lavoratore e non dovrà presentare alcun tipo di denuncia agli Istituti *previdenziali (salvo la sopraindicata denuncia preventiva all'INAIL prima dell'avvio dell'attività di lavoro accessorio)*, né effettuare versamenti contributivi o di altra natura.

Per quel che concerne l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella disciplina del lavoro accessorio trovano piena applicazione sia il D.lgs. n. 81/2008 che le altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute.

In caso di infortunio, la retribuzione da prendere quale parametro di riferimento è pari al minimale di rendita previsto annualmente dall'INAIL.

Il committente, presentando la denuncia infortuni, dovrà specificare all'INAIL che si tratta di un Prestatore retribuito con i "voucher".

I prestatori di lavoro accessorio non vengono computati nel numero dei lavoratori dipendenti del Committente e non comportano quindi l'insorgenza di nuovi obblighi, oltre a quelli eventualmente già esistenti che vengono estesi anche ai Prestatori.

Tuttavia, nel momento in cui un'Associazione di volontariato istituita ex L. 266/1991, che sia senza dipendenti, commissioni lavori a soggetti reclutati con la modalità della prestazione occasionale di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, il rappresentante legale dell'Associazione si configura come **Datore di lavoro**.

Pertanto, a suo carico correranno, in estrema sintesi, i seguenti obblighi ex D.lgs. 81/2008:

1. dovrà effettuare un'autocertificazione (*allegato R1 autocertificazione valutazione rischi associazione*) dell'avvenuta valutazione dei rischi, relativamente ai lavori che dovranno essere realizzati e conservarla nella propria sede legale. Ai sensi dell'art. 29, comma 5, infatti, non ricorre l'obbligo della stesura del DVR in quanto i lavoratori sono in numero inferiore a 10;
2. dovrà informare e formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere;
3. in funzione delle risultanze dell'avvenuta valutazione dei rischi, dovrà sottoporli alla sorveglianza sanitaria (*ovvero, se si dovessero svolgere mansioni che richiedono idoneità specifiche, i prestatori dovranno avere l'idoneità alla mansione da parte dell'ASL competente*);
4. dovrà mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla normativa in tema di sicurezza e fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione.
5. dovrà conservare presso la propria sede la documentazione eventualmente dovuta a supporto dell'autocertificazione dei rischi lavorativi (*Allegato R2 documentazione autocertificazione val_rischi*).

Ulteriori dettagli/obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all'avvenuta valutazione del rischio lavorativo.

Per il Prestatore:

- I voucher, oltre alla retribuzione, garantiscono la regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL;
- I voucher non prevedono la copertura per malattia, maternità ed assegni per nucleo familiare;
- I voucher non sono uno strumento idoneo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

I compensi derivanti da tali prestazioni sono esenti da imposizione fiscale - ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF e non vanno dichiarati nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISEE); non rilevano ai fini della permanenza nello "status" di disoccupato - non incidono perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione.

6. Modalità di presentazione delle proposte

Le proposte concrete di attività di lavoro accessorio da compensare attraverso i voucher dovranno essere redatte esclusivamente sull'apposito **modulo di richiesta di contributo** (*allegato D1 modulo richiesta contributo*) scaricabile all'indirizzo web www.comune.moncalieri.to.it - area tematica Lavoro, sottoscritte dal legale rappresentante e contenere:

- denominazione/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'ente richiedente;
- copia dello statuto;
- copia dell'atto costitutivo;
- nominativo del legale rappresentante e fotocopia del documento di identità;
- nominativo e recapiti telefonici del soggetto referente dell'attività di lavoro accessorio;
- descrizione sintetica dell'iniziativa, nell'ambito della quale vengono previste attività di supporto attraverso il lavoro accessorio;
- descrizione e modalità di esecuzione delle attività alle quali i prestatori saranno adibiti;
- durata dell'iniziativa (*date presunte di inizio e di fine*);
- numero complessivo dei prestatori da impiegare;

- numero complessivo di ore-lavoro previste;
- numero complessivo di ore-lavoro e durata dell'attività per singolo prestatore;
- importo complessivo del contributo richiesto (*utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di voucher*);
- numero Prestatori individuati preventivamente dal Committente. Per ogni Prestatore occorre allegare: dichiarazione di disponibilità (*redatta secondo l'allegato D3_2 disponibilità prestatore*); dichiarazione di immediata disponibilità (*DID*) rilasciata dal Centro per l'Impiego (*in data non anteriore al 01.09.2008*); certificazione dell'iscrizione all'università (*per gli studenti con meno di 25 anni*); dichiarazione ISEE in corso di validità; fotocopia del documento di identità;
- dichiarazione che i possibili Prestatori individuati non sono ad alcun titolo soci dell'Ente proponente, né dipendenti, anche a titolo parziale, del medesimo;
- numero Prestatori da selezionare successivamente tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare a questo progetto;
- dichiarazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario intestato al Committente, ai sensi dell'art. 3 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della L. 13 agosto 2010, n. 136 “ *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” (*redatta secondo l'allegato D2 comunicazione conto corrente*);
- attestazione del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 (*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*), convertito dalla L. 30.07.2010 n. 122 (*redatta secondo l'allegato D4 attestazione L_122_2010*);
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29.09.73 n. 600, di assoggettamento/non assoggettamento alla ritenuta fiscale del 4%;
- dichiarazione che per l'esecuzione dell'attività, in cui ci si avvale di prestazioni di lavoro accessorio, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste di contributo ad altri Enti.

Le richieste di contributo devono essere redatte in duplice copia (*solo il modello D1*), e sottoscritte in originale dal legale rappresentante, utilizzando esclusivamente il modulo di richiesta allegato, (*allegato D1 modulo richiesta contributo*) compilato in ogni sezione.

Le richieste possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione e, compatibilmente con le risorse disponibili, **fino al 31/10/2012**, con le seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo della Città di Moncalieri (*dal lunedì al giovedì ore 8.30 – 12.15; lunedì e mercoledì ore 14.30 – 16.00*);
- spedizione postale (*in tal caso fa fede la data del protocollo di arrivo*).

Indirizzate a: **Città di Moncalieri – Osservatorio per lo Sviluppo Locale:** Via Santa Croce 1/D - 10024 Moncalieri.

Non saranno considerate ammissibili le domande:

- pervenute oltre i termini previsti (*farà fede la data del protocollo di arrivo*);
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati come Beneficiari al punto 2;
- prive della firma del legale rappresentante;
- incomplete, in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione della proposta di attività per la quale si richiede il contributo;
- non corredate della documentazione richiesta.

Le domande verranno esaminate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

Una commissione, nominata dalla Città di Moncalieri esprime, entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, l'esito della valutazione istruttoria sulla ammissibilità della proposta di attività e sul finanziamento concesso.

La commissione, a suo insindacabile giudizio, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi del Committente e degli eventuali prestatori proposti dal richiedente, la tipologia e la ammissibilità delle attività proposte e la congruità del finanziamento richiesto. L'esito verrà comunicato per iscritto ai richiedenti e anticipato via e-mail.

La valutazione dei progetti verrà sospesa dall'1 al 31 agosto 2012.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 7.8.90, n. 241, si informa che il responsabile del procedimento relativo all'invito in oggetto è la dott.ssa Laura Vercesi (*e-mail: laura.vercesi@comune.moncalieri.to.it*).

La Città di Moncalieri si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., decade dai benefici eventualmente conseguiti.

7. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo da parte della Città avverrà come segue:

- 90%, a titolo di anticipo, a seguito della validazione del progetto, tenuto conto della data di inizio attività indicata nella richiesta di contributo e del completamento dell'individuazione dei prestatori;
- 10%, a saldo, previa presentazione dell'attestazione dell'effettiva esecuzione dell'attività e contestuale richiesta di pagamento corredata da idonea rendicontazione.

Qualora la rendicontazione non venga presentata entro 40 giorni dal termine dell'attività finanziata, sarà richiesta la restituzione dell'anticipo del contributo già erogato.

8. Monitoraggio e controllo

La Città di Moncalieri eserciterà un'attività di monitoraggio e controllo sui progetti approvati attraverso l'ufficio Osservatorio per lo Sviluppo Locale, riservandosi il diritto di richiedere qualsiasi informazione supplementare dovesse rendersi necessaria.

Qualora venissero riscontrate irregolarità nella conduzione dei progetti o nell'utilizzo dei prestatori di lavoro accessorio, previa comunicazione al Committente, potrà disporre la eventuale sospensione e/o revoca del contributo.

9. Disposizioni per la gestione delle attività ammesse a contributo e procedura per l'utilizzo dei buoni lavoro (*voucher*)

- Validazione da parte della Commissione

Le richieste presentate saranno esaminate dalla Commissione che ne verificherà l'ammissibilità al finanziamento, in relazione alla sussistenza dei requisiti previsti.

I progetti ammissibili dovranno essere assolutamente compatibili con quanto previsto dalla legislazione in materia di LOA (*Lavoro Occasionale Accessorio*), con i limiti previsti dal presente progetto.

Ogni singolo prestatore, nell'arco dell'anno 2012, potrà percepire, nell'ambito del progetto, voucher per l'importo massimo di euro 3.000,00 netti (*euro 4.000,00 lordi*).

- Erogazione del contributo

Il Comune comunicherà al Committente l'avvenuta validazione della proposta di attività.

A seguito del perfezionamento dell'individuazione dei prestatori, prima della data prevista di inizio attività, provvederà ad erogare l'anticipo del contributo previsto a copertura del costo dei voucher, attraverso la predisposizione di un bonifico bancario a favore dell'Ente Committente stesso.

- Prenotazione dei buoni lavoro (*voucher*)

I voucher necessari per il compenso dei prestatori dovranno essere richiesti via fax all'Ufficio Prenotazioni Buoni Lavoro - Sede Provinciale INPS del Piemonte (*n. di fax 011 5715305*) direttamente dal Committente attraverso l'invio di un apposito modulo (*allegato INPS_1_fax_prenotazione*).

- Pagamento dei buoni lavoro (*voucher*)

Di norma, il pagamento dell'importo andrà effettuato in contanti, presso qualsiasi ufficio postale, sul **conto corrente postale n. 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.**

Tuttavia, la Direzione di Poste Italiane di Torino, derogando alla normale procedura, consentirà ai committenti il pagamento tramite assegno circolare, esclusivamente presso gli uffici postali sotto-elencati. Pertanto i committenti, in alternativa al pagamento in contanti, potranno richiedere alla propria banca l'emissione di un assegno circolare non trasferibile intestato a "POSTE ITALIANE S.P.A."; dovranno compilare in ogni sua parte il modulo di "Richiesta cambio assegni circolari" (allegato *Poste_1_richiesta_cambio_assegni_circolari*), da compilarsi secondo il facsimile allegato (*Poste_2_facsimile_richiesta_cambio_assegni_circolari*); dovranno comunicare con qualche giorno di anticipo il nominativo della persona incaricata al pagamento all'indirizzo e-mail: locasci8@posteitaliane.it. L'incaricato al pagamento potrà, infine, recarsi nell'ufficio postale che avrà indicato nella e-mail: **Torino Centro**, Via Alfieri 1 – **Beinasco**, Via Avigliana 2 - **Collegno**, Via Roma 74 - **Moncalieri**, Via Vittime di Bologna 22 – **Nichelino**, via Moncenisio 1 – **Trofarello**, via Don Masera 5.

- Ritiro dei buoni lavoro (voucher)

I voucher potranno quindi essere ritirati, a partire dal quinto giorno dopo la spedizione via fax della richiesta di prenotazione, a fronte della presentazione della ricevuta in originale che ne attesti l'avvenuto pagamento, presso la sede provinciale dell'INPS (Via XX Settembre n. 34 – Torino):

- in orario di apertura al pubblico (8.30 – 12.00 dal lunedì al venerdì)
- anche in orario pomeridiano previo appuntamento richiesto con e-mail: direzione.torino@inps.it, specificando nell'oggetto: "voucher – progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio".

- Comunicazione preventiva all'INAIL

Prima dell'inizio dell'attività di ogni prestatore di lavoro accessorio, il Committente dovrà dare una comunicazione preventiva all'INAIL che contenga i dati del Committente, i dati del prestatore, l'eventuale tipologia del prestatore, ove prevista (*ad esempio se si tratta di studenti andrà inserito il n. 4*), il codice di lavorazione (*che potrà essere NB o NM – ved. Allegato INAIL_3_tabella nuovi codici Loa 587*), nonché la durata della prestazione.

Tale comunicazione potrà avvenire attraverso il **numero di fax gratuito INAIL 800.657657**, utilizzando l'allegato modello per la comunicazione preventiva (*Allegato INAIL_1_comunicazione_preventiva_587*) o tramite il Contact center INPS/INAIL (*numero gratuito tel. 803.164*).

In caso di variazione di date o nominativi dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione utilizzando l'allegato modello per la variazione dati della comunicazione preventiva (*Allegato INAIL_2_variazione_dati_587*) o tramite il Contact center INPS/INAIL (*numero gratuito tel. 803.164*).

Attenzione: la qualificazione del rapporto come prestazione occasionale e accessoria è data dalla comunicazione anticipata al centro di contatto INPS – INAIL, in assenza della quale il rapporto si configura come "non regolare" e passibile quindi di sanzioni.

N.B. Sia **sul modello "Comunicazione preventiva prestazioni occasionali lavoro accessorio"** sia **sul modello "Variazione dati comunicazione preventiva prestazioni occasionali di tipo accessorio"** laddove è previsto il campo Posizione Assicurativa Ditta non andrà indicato, in nessun caso, un numero di PAT (*Posizione Assicurativa Territoriale*), ma, trattandosi di lavoro occasionale accessorio, **ANDRANNO RIEMPITE LE CASELLE RIPETENDO PER OTTO VOLTE IL NUMERO NOVE: 9 9 9 9 9 9 9 9**.

N.B. in caso di infortunio, la denuncia deve essere inviata entro le 48 ore successive ed, anche in questo caso, sarà importante non indicare alcun numero di PAT, in quanto, nell'ambito del lavoro accessorio, non si tratta di lavoratori riconducibili al rapporto assicurativo che, eventualmente, il Committente ha in essere per i propri lavoratori dipendenti. Anche in questo caso **ANDRANNO RIEMPITE LE CASELLE RIPETENDO PER OTTO VOLTE IL NUMERO NOVE: 9 9 9 9 9 9 9 9**.

Il modello per la denuncia di infortunio può essere scaricato dal sito web dell'INAIL effettuando, dalla homepage del sito, le seguenti scelte consecutive: www.inail.it – Assicurazione – Modulistica Download dei modelli – Denuncia di infortunio Mod. 4 Prest

(<http://www.inail.it/cms/assicurazione/modulistica/moduliprestazioni/4prest.pdf>)

- Avvio della prestazione

Solo dopo la comunicazione preventiva, la prestazione di LOA (*Lavoro Occasionale Accessorio*) potrà avere regolarmente inizio, secondo quanto previsto nel progetto approvato.

Sarà cura del Committente compilare correttamente il buono lavoro (*si veda l'allegato Facsimile_buono_lavoro_compilato*) prima di consegnarlo, secondo scadenze stabilite tra le parti, al prestatore che potrà in seguito riscuotere il valore del buono presso qualsiasi ufficio postale.

- Accredito dei contributi

Il sistema di gestione dei voucher provvede, senza che il Committente debba attivarsi in tal senso, all'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei lavoratori/prestatori.

L'INPS provvede al riversamento a INAIL del contributo del 7% destinato all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

- Intestazione del buono lavoro (voucher)

Il Committente, prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo dell'attività lavorativa, deve provvedere a intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

- Riscossione del buono lavoro (voucher) da parte del prestatore

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal Committente, presentandoli all'incasso, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale, esibendo un valido documento di riconoscimento.

Per l'eventuale riscossione cumulativa **in un'unica tranche** di un numero di voucher superiore a 10, si consiglia di recarsi presso l'ufficio postale di Torino Centro – via Alfieri 10, ufficialmente abilitato dalla Direzione delle Poste della Filiale Torino 1 Città.

- Rimborso dei voucher non utilizzati

L'eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai committenti e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso la Sede dell'INPS di Via XX Settembre 34 – TORINO e il Committente che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni cartacei dovrà consegnarli alla medesima Sede, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore nominale, con una trattenuta pari al 5%, che è la quota a favore dell'INPS per la gestione del servizio.

- Per informazioni:

INAIL:

- per gli aspetti assicurativi: e-mail: e.ubaldi@inail.it - m.cavallo@inail.it, specificando nell'oggetto "voucher - progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio";
- per gli aspetti prevenzionali: e-mail: ma.gullo@inail.it, specificando nell'oggetto "voucher - progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio".

INPS:

- direzione.torino@inps.it, specificando nell'oggetto "voucher - progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio".

POSTE ITALIANE spa:

- locasci8@posteitaliane.it, specificando nell'oggetto "voucher - progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio".

10. Informativa

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Città di Moncalieri, in quanto titolare del trattamento, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente invito ed avverrà a cura dei soggetti incaricati dal

Responsabile del trattamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è necessario per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei contributi relativi alle attività dell'invito e per tutti gli adempimenti connessi.

La loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Trattamento.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Sviluppo Locale e Promozione della Città della Città di Moncalieri.

11. Pubblicazione dell'invito

La Città di Moncalieri provvederà alla pubblicazione del presente invito sul proprio sito Internet all'indirizzo: <http://www.comune.moncalieri.to.it> area tematica Lavoro.

Tutta la modulistica relativa alla procedura di presentazione delle richieste di contributo e relative dichiarazioni, alla dichiarazione di disponibilità da parte del prestatore, alle comunicazioni verso INPS, INAIL e Poste Italiane e alla rendicontazione finale, verrà pubblicata ed aggiornata all'indirizzo: www.comune.moncalieri.to.it area tematica Lavoro.

12. Allegati dell'invito

- Allegato **D1** modulo richiesta contributo;
- Allegato **D2** comunicazione conto corrente;
- Allegato **D3_1** informativa prestatore;
- Allegato **D3_2** disponibilità prestatore;
- Allegato **D4** attestazione L_ 122_2010;
- Allegato **INAIL_1** comunicazione preventiva_587;
- Allegato **INAIL_2** variazione dati_587;
- Allegato **INAIL_3** tabella nuovi codici Loa 587;
- Allegato **INPS_1** fax prenotazione;
- Allegato **Poste_1** richiesta cambio assegni circolari;
- Allegato **Poste_2** facsimile richiesta cambio assegni circolari;
- Allegato **R1** autocertificazione valutazione rischi associazione;
- Allegato **R2** documentazione autocertificazione valutazione rischi;
- Allegato Facsimile buono lavoro compilato.

Nota finale:

per la ricerca del testo vigente delle norme citate è possibile consultare <http://www.normattiva.it>